Num. 169

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	[illegible]	21	11
» Provincie del Regno	[illegible]	25	13
» Svizzera		30	16
» Roma (*franco ai confini*) . . .		26	14

TORINO, Lunedì 18 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
16 Luglio	742,92	742,68	742,12	+27 2	+29,0	+30 8	+24 0	+28 8	+29,5	+19,0	N.N.E.	E.N.E.	N.E.	Sereno con vap.	Nuv. squarc.	Nuv. sparse
17 »	743,24	742,10	741,36	+28,6	+29,2	+31,2	+27,2	+29,6	+28,8	+16,6	N.E.	E.	N.N.E.	id.	Nuvolette	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 17 LUGLIO 1864

Il N. MCCXL della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del dì 8 agosto 1854, n. 85, e il Regio Decreto n. 86 avente la stessa data;

Veduto l'art. 2 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vedute le deliberazioni della Camera di Commercio e d'Arti di Torino del 15, 19 e 23 febbraio, e quelle del 15 marzo e 31 maggio 1864;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di Commercio e d'Arti di Torino è autorizzata a far eseguire nella Borsa della stessa Città la compra e vendita alle grida di titoli di rendita sul Debito Pubblico Italiano, e di altri valori, ai termini dello annesso Regolamento che sarà vidimato d'Ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TORINO.

BORSA DI COMMERCIO.

REGOLAMENTO

per le contrattazioni alle grida.

CAPITOLO I.

Istituzione delle contrattazioni alle grida e constatazione dei corsi.

Art. 1. È istituita nella Borsa di Torino la compra e vendita alle grida dei titoli di rendita sul Debito Pubblico Italiano, sui Municipii, e su altri enti morali, e dei valori di Società industriali, commerciali e di credito ammessi a quotazione sul bollettino ufficiale.

Art. 2. L'ammissione dei titoli a quotazione sul bollettino ufficiale è pronunciata dalla Camera di Commercio ed Arti di Torino sulla domanda dei Municipii o di altri enti morali, ovvero delle Società anonime che ne hanno fatta l'emissione e che abbiano presentato il R. Decreto di approvazione ed i rispettivi Statuti.

Art. 3. L'elenco dei titoli ammessi alla quotazione sul bollettino ufficiale rimarrà affisso nella sala della Borsa.

Art. 4. Per le contrattazioni alle grida la Borsa sarà aperta per ogni giorno non festivo, durante due ore da stabilirsi dalla Camera di Commercio ed Arti.

Art. 5. Per la compra e vendita alle grida debbono essere pronunciati ad alta voce:

a) La qualità dei titoli di rendita sul Debito Pubblico, sui Municipii, o su altri enti morali, e dei valori industriali commerciali o di credito ammessi a quotazione sul bollettino ufficiale;

b) Il prezzo chiesto ed offerto sia in contanti, sia in liquidazione;

c) Il deliberamento al miglior partito.

Art. 6. Per le rendite sul Debito Pubblico e per le altre obbligazioni dello Stato le offerte non potranno essere di differenza minore di cinque centesimi;

Per gli effetti industriali e commerciali ed i titoli delle istituzioni di credito, come anche per quelli dei Municipii o di altri enti morali, di venticinque centesimi, se constano di azioni od obbligazioni del valore nominale di lire duecento cinquanta o meno;

Di centesimi cinquanta per le azioni od obbligazioni di un valore nominale superiore alle lire duecento cinquanta fino alle lire cinquecento;

Di una lira per quelle di un valore nominale superiore alle lire cinquecento fino alle lire mille; e

Di due lire per le altre di un valore nominale superiore alle lire mille fino a qualunque somma.

Saranno trattati alle grida i contratti per titoli il cui montare a valore nominale non sia minore di lire diecimila.

Art. 7. Non sono ammesse le contrattazioni di esecuzione protratta al di là del fine del mese successivo a quello della negoziazione.

Art. 8. È espressamente vietato di fare operazioni alle grida infuori delle due ore come sopra stabilite.

Art. 9. Tutte le operazioni che si eseguiranno saranno registrate per ordine di precedenza dal Cancelliere del Collegio degli Agenti di Cambio, la cui presenza è rigorosamente richiesta durante tutto il tempo delle vendite.

Art. 10. Suonato il campanello indicante la cessazione delle grida, si procederà alla compilazione del bollettino del corso ufficiale degli effetti pubblici e dei valori industriali risultante dalle negoziazioni conchiuse in contanti ed a termine.

Tutti i prezzi fatti sia in contanti che a termine saranno immediatamente annunziati al pubblico.

Art. 11. Ogni Agente di Cambio ammesso al Collegio, appena un corso sia stato annunziato, avrà diritto di chiedere da chi e con chi sia stato conchiuso.

Art. 12. I prezzi in tal guisa constatati saranno per cura del Comitato direttivo, di cui all'art. 31, dichiarati, tosto finita la Borsa, al Consiglio Sindacale, che ne farà la inserzione nel bollettino ufficiale, la cui formazione e pubblicazione continuerà ad essergli affidata.

Art. 13. Nella compilazione del bollettino ufficiale si indicherà sempre il corso di apertura ed il corso di chiusura della Borsa, e vi si comprenderà l'indicazione del corso legale della rendita pubblica, da ricavarsi nel modo prescritto dal Regio Decreto 26 dicembre 1861, e dalla determinazione della R. Camera di Agricoltura e Commercio in data del 30 dello stesso mese.

Art. 14. Alla Camera di Commercio ed Arti spetterà in ogni evenienza la facoltà di modificare le norme da seguirsi nella formazione del bollettino e nella pubblicazione dei corsi della Borsa, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni emanate o da emanarsi dalla superiore Autorità per regolare in genere le Borse del Regno.

CAPITOLO II.

Agenti di Cambio ammessi alle contrattazioni alle grida — Loro Collegio — Comitato direttivo — Commissione di censura.

Art. 15. Le contrattazioni alle grida saranno effettuate da Agenti di Cambio che ne abbiano conseguita dalla Camera di Commercio ed Arti la speciale ammissione.

Art. 16. L'ufficio dell'Agente di Cambio è personale.

A nessun altro è lecito di immischiarsi nelle operazioni della pubblica negoziazione alle grida; e chi tentasse di intromettersi senza averne conseguita la ammissione sarà espulso dalla Borsa.

Art. 17. Potranno esservi ammessi i soli Mediatori che, trovandosi da oltre sei mesi iscritti sul ruolo degli Agenti di Cambio riconosciuti secondo il disposto della legge 8 agosto 1854, si sottoporranno ad elevare immediatamente ed effettivamente a lire centoventimila, nei modi prescritti dalla legge del 16 febbraio 1851, la cauzione già prestata per essere riconosciuti Agenti di Cambio.

L'accrescimento della cauzione deve venire approvato sì e come sta prescritto per la cauzione primitiva dall'art. 7 della legge 8 agosto 1854.

Art. 18. Tale cauzione, fissata a lire centoventimila in forza dell'art. 5, 6, o dell'art. 8 della legge dell'8 agosto 1854, è pure addetta per privilegio a guarentire le operazioni degli Agenti di Cambio ammessi alle grida sia verso il Collegio, sia verso il pubblico.

Art. 19. La domanda di ammissione al ruolo degli Agenti di Cambio cui sono affidate le contrattazioni alle grida, debbe essere presentata alla Camera di Commercio ed Arti, la quale, sentito in prima l'avviso del Collegio costituito come infra, sul rapporto della Commissione ispettrice della Borsa, pronunzierà inappellabilmente l'accoglimento od il rigetto del ricorso.

Art. 20. Il parere del Collegio sarà appoggiato a motivi esplicitamente espressi.

La deliberazione della Camera emanerà quale verdetto di giurati che pronunciano secondo la coscienziosa loro convinzione, senza manifestazione alcuna di causa determinante.

Art. 21. Pronunciata l'ammissione il candidato nello spazio di un mese dovrà presentare alla Camera stessa i titoli della prestata cauzione.

Trascorso tale termine, senzachè si faccia constare della prestazione della cauzione, il decreto di ammissione sarà come non avvenuto.

Art. 22. Presentando i documenti comprovanti la cauzione prestata come sopra, l'Agente di Cambio sarà dalla Camera, sulla relazione della sua Commissione ispettrice della Borsa e sentito il Comitato direttivo degli Agenti di Cambio delle grida, fatto iscrivere sul ruolo speciale e verrà con ciò ammesso effettivamente alle operazioni alle grida.

Art. 23. Di entrambi cotali decreti sarà data copia autentica all'Agente di Cambio cui riguardano, il quale ne corrisponderà alla Segreteria i diritti portati dalla tariffa vigente.

Art. 24. Il ruolo degli Agenti di Cambio ammessi alle contrattazioni alle grida, su cui sarà fatta eziandio indicazione del loro domicilio, sarà pubblicato accanto al ruolo formato secondo il disposto dell'art. 9 della legge dell'8 agosto 1854, e sarà pubblicato ne' luoghi ivi specificati.

Art. 25. Spetta eziandio alla Camera l'ordinare sull'istanza del Collegio la cancellazione da questo ruolo di quell'Agente di Cambio che per qualsiasi motivo venga giudicato immeritevole di far parte del Collegio.

La decisione della Camera è inappellabile.

Art. 26. Gli Agenti di Cambio iscritti sul ruolo degli ammessi alle contrattazioni alle grida formeranno fra loro un Corpo che vien denominato Collegio.

Art. 27. Rimpetto al pubblico, le operazioni degli Agenti di Cambio nelle contrattazioni alle grida obbligano solidariamente tutto il Collegio, a nome del quale, e non dei singoli individui che lo compongono, seguono cotali operazioni, quantunque non siavi compartecipazione sociale.

Art. 28. Il Collegio non riconosce alcuna Società fra gli Agenti di Cambio che lo compongono, e fra questi e gli altri che non vi sono ammessi.

Art. 29. Esistendovi qualche Società secondo la facoltà concessa dall'art. 12 della legge 8 agosto 1854, quei soli dei Soci che avranno ottenuto la iscrizione sul ruolo del Collegio saranno ammessi alle operazioni delle contrattazioni alle grida, nè le operazioni de' loro Soci potranno in alcun modo riflettere gli obblighi e le prerogative loro competenti quali Membri del Collegio.

Art. 30. Qualsiasi convenzione contraria alla disposizione di cui nel precedente articolo sarà cagione dell'immediata esclusione del contravventore dal Collegio, e della sua cancellazione dal ruolo speciale, da pronunciarsi come è stabilito all'art. 54.

Art. 31. Il Collegio è permanentemente rappresentato da un Comitato direttivo composto del Presidente, del Vice-Presidente, e di sette Assessori se il Collegio consta di dodici o più Membri, o di quattro Assessori se il numero dei Membri del Collegio non giunge a dodici.

Art. 32. Il Collegio, convocato in adunanza generale sotto la presidenza di uno dei Membri della Camera da essa delegato, eleggerà, a maggioranza assoluta di voti, tutti i componenti il Comitato direttivo.

Per la validità dell'elezione richiedesi nella prima convocazione l'intervento almeno di due terzi dei membri del Collegio.

Occorrendo che per difetto di numero nella prima congrega si debba addivenire ad una seconda convocazione, sarà valida la elezione qualunque sia il numero dei votanti.

Questa norma sarà osservata per tutte le altre adunanze del Collegio.

Art. 33. La elezione seguirà nella Borsa sul finire d'ogni anno.

Il Consigliere della Camera delegato a presiedervi ne fisserà il giorno e l'ora.

Le convocazioni sono pubblicate alla Borsa ed inoltre annunziate ai singoli Membri del Collegio con avviso da lui emesso.

Art. 34. I componenti il Comitato direttivo rimangono in carica per un triennio, e possono venir rieletti pel secondo triennio, compiuto il quale potranno rientrare in altro simile periodo di rappresentanza soltanto dopo trascorso un anno di intervallo.

Art. 35. I Membri del Comitato direttivo entrano in ufficio il primo giorno del gennaio susseguente la elezione.

Art. 36. Le surrogazioni seguono per un terzo del loro numero annualmente.

Art. 37. Nei primi due anni dalla elezione generale la sorte indicherà quali sono i Membri ai quali si debbe surrogare.

Art. 38. Qualora per qualsiasi cagione si dovesse surrogare ad un Membro che cessi innanzi tempo, il nuovo eletto rimarrà in ufficio per quel solo spazio di tempo che manca a compiere il triennio di elezione del Membro cessante.

Art. 39. Si potrà addivenire in via straordinaria alla convocazione dell'adunanza elettorale qualora il numero dei Membri del Comitato direttivo fosse sminuito di tanto da non annoverare più che la metà dei suoi componenti.

In questo caso i nuovi eletti rimarranno in carica come nel precedente articolo.

Art. 40. Il Comitato direttivo, appena reso completo, riunito sotto la presidenza dello stesso Delegato della Camera di Commercio ed Arti, elegge nel suo seno il proprio Presidente ed il Vice-Presidente a maggioranza assoluta di voti.

Art. 41. Il Presidente ed il Vice-Presidente rimarranno in ufficio un anno.

Potranno essere riconfermati annualmente e per sei anni consecutivi, trascorsi i quali non potranno essere rieletti se non dopo l'intervallo d'un anno.

Art. 42. È ufficio del Comitato direttivo il vegliare incessantemente al buon andamento del servizio nelle singole sue parti, ed essenzialmente a che per quanto concerne la vendita alle grida siano anche osservate le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 8 agosto 1854.

Art. 43. Tutte le congreghe del Collegio, ad eccezione di quelle elettorali, e tutte le adunanze del Comitato direttivo sono convocate e dirette dal Presidente, ed in caso ne sia esso impedito, dal Vice-Presidente.

Uno dei Membri vi disimpegnerà le funzioni di Segretario.

Art. 44. Il processo verbale dell'adunanza sarà sottoscritto da chi presiede, da due Membri del Consiglio o del Comitato presenti all'adunanza e da chi, essendo stato assunto a Segretario, ha l'incarico della redazione di tale atto.

Art. 45. Il Comitato per poter deliberare debbe essere in numero di intervenienti non minore alla metà del numero de' suoi componenti.

Nella seconda convocazione potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 46. Ogni deliberazione del Collegio e del Comitato per essere valida debbe emanare a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti sarà preponderante il voto di chi presiede il Comitato od il Collegio.

Art. 47. Al Presidente od al Vice-Presidente è affidata la corrispondenza colla Camera di Commercio ed Arti, ed anche colle Amministrazioni dello Stato, e colle Autorità competenti a norma dei regolamenti; non che l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Comitato direttivo.

Al Comitato direttivo spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio.

Art. 48. Il Collegio, dopochè il Comitato direttivo sarà entrato in ufficio, in apposita adunanza istituirà una Commissione di censura composta di quattro dei suoi Membri non facienti parte del Comitato direttivo, designati per turno sul ruolo del Collegio.

Se il Collegio non comprenderà più di 12 Membri, la Commissione di censura sarà composta di tre soli Commissarii.

La Commissione di censura sarà presieduta da un Membro della Camera, e verrà rinnovata ogni trimestre. Il Delegato della Camera potrà esservi confermato durante un anno.

Art. 49. Il Presidente ed i Membri della Commissione di censura, facendo ufficio di giurati, pronunzieranno le loro deliberazioni secondo coscienza, ed in seguito alla convinzione acquistata nella discussione.

Contro le loro decisioni si fa sempre luogo a ricorso alla Camera di Commercio ed Arti.

Art. 50. Intervenendo qualche denunzia su alcuno che sia dal turno chiamato a far parte della Commissione di censura, sarà a questi surrogato, quale Commissario, il Membro iscritto successivamente sul ruolo, e questi rimarrà nella Commissione pel tempo per cui è surrogato, e pel tempo in cui debbe durare il servizio proprio.

Art. 51. Le demissioni degli Agenti di Cambio dal Collegio dovranno essere presentate al Presidente del Comitato, ed ove trattisi di quelle dello stesso Presidente al Vice-Presidente.

Art. 52. Il Comitato, a cui il Presidente farà tosto nota la ricevuta dimissione, ne prenderà atto, determinerà e pubblicherà il giorno dal quale il dimissionario cessa dal far parte del Collegio, e ne farà pronto rapporto alla Camera di Commercio, dalla quale verrà ordinata la cancellazione del nome del dimissionario dal ruolo speciale degli Ufficiali dell'Asta Pubblica.

Il dimissionato potrà quindi, sistemati i suoi conti col Collegio, ed ottenuta la sua liberazione, chiedere lo svincolo della cauzione addizionale nelle forme prescritte per la cauzione ordinaria dall'art. 7 della legge del dì 8 agosto 1854.

Art. 53. Potrà la Camera di Commercio ed Arti far convocare anche d'urgenza il Collegio, ovvero il solo Comitato direttivo, semprechè essa per qualche grave circostanza creda opportuno di promuoverne le deliberazioni.

Art. 54. Le deliberazioni del Comitato possono essere modificate dal Collegio.

Contro le deliberazioni del Collegio compete agl'interessati il diritto di ricorso alla Camera di Commercio ed Arti, la quale, sentito per mezzo della sua Commissione d'ispezione sulla Borsa l'avviso del Comitato direttivo, pronuncia inappellabilmente.

CAPITOLO III.

Obblighi degli Agenti di Cambio che fanno parte del Collegio.

Art. 55. Oltre all'esatto adempimento dei doveri prescritti dal Codice di Commercio e dalla legge e relativo R. Decreto dell'8 agosto 1854, gli Agenti di Cambio inscritti sul ruolo del Collegio sono tenuti all'esatto adempimento delle seguenti obbligazioni.

Art. 56. Ogni Agente di Cambio, prestato che avrà la cauzione di cui all'art. 17 nell'entrare a far parte del Collegio, oltre al versare lire mille nella cassa del Comitato per gli usi di cui all'art. 108, dovrà depositare lire ventimila nella cassa del Collegio che sarà retta secondo le prescrizioni dell'art. 105.

Art. 57. Questo fondo è destinato a supplire ai bisogni urgenti che possano derivare dall'esercizio delle funzioni a ciascuno affidate, e dovrà essere tenuto continuamente al completo.

Art. 58. Occorrendo il caso della diminuzione di tale fondo cagionata da qualsivoglia causa, debbe esserne fatta la reintegrazione nel termine di giorni otto, sotto pena all'Agente di Cambio, cui manchi in tutto od in parte il prescritto deposito, di non poter addivenire alle contrattazioni alle grida sino a che la cassa collegiale ne riceva la somma integrale.

Art. 59. Eguali prescrizioni saranno eseguite quando

venga a mancare o ad essere sminuita la cauzione di cui all'art 17.

Art. 60. Gli Agenti di Cambio facienti parte del Collegio sono risponsabili delle loro operazioni verso i colleghi componenti il medesimo.

Potranno perciò farsi somministrare dal loro committenti in anticipazione quelle garanzie atte a coprire l'impegno che vuolsi contrarre, sia comprando, sia vendendo effetti non rimessi al momento della ricevuta commissione.

La cauzione di lire centoventimila di cui è parola all'art. 17, ed il deposito di lire ventimila di cui è parola all'art. 56, estendonsi a siffatta guarentigia, eccetto il caso in cui il nome del committente sia stato accettato da chi rappresenta il Collegio.

Art. 61. Gli Agenti di Cambio componenti il Collegio non potranno fuori della Borsa fare operazioni sopra titoli di rendita del Debito Pubblico o dei Municipii o di altri enti morali, e neppure su azioni od obbligazioni di Società anonime che siano ammesse fra le contrattazioni di Borsa.

Potranno bensì o personalmente, o per mezzo di Agenti procurarsi commissioni ed ordini da negozianti o da capitalisti della piazza per eseguirle pendente Borsa.

Art. 62. L'Agente di Cambio che abbia trasgredito al disposto dell'articolo precedente sarà per la prima volta sospeso per due mesi dalle operazioni affidate ai Membri del Collegio.

In caso di recidiva la sospensione dalle funzioni inerenti alle contrattazioni alle grida sarà estesa a sei mesi. Alla terza volta sarà pronunciata la cancellazione dal ruolo.

Art. 63. L'applicazione di cotali penalità relative ed annesse alle funzioni dei Membri del Collegio sarà pronunziata sulla denunzia del Presidente del Comitato direttivo dalla Commissione di censura, le cui deliberazioni non saranno esecutorie sino a che non siavi intervenuta la conferma della Camera, dalla quale unicamente dipendono le iscrizioni, le sospensioni o le cancellazioni dal ruolo.

Art. 64. In tutte le contrattazioni a termine conchiuse col mezzo delle grida è formalmente imposto ad ambi i Mediatori di dichiarare al Comitato direttivo, ove siano richiesti, il nome della parte per cui contrattano, non ostante la disposizione di cui all'art. 74.

Art. 65. Tutte le operazioni di ciascun Agente di Cambio dovranno essere annotate sopra un taccuino al momento stesso in cui verranno conchiuse, ed in seguito saranno riportate sul libro giornale che ciascun Mediatore è obbligato a tenere nelle forme prescritte dall'art. 87 del Codice di Commercio.

Art. 66. Saranno dal Comitato di direzione provvisti taccuini uniformi, che verranno numerati a cadun foglio e parafrati dal Presidente o dal Vice-Presidente del Comitato, e poscia distribuiti ai singoli Membri del Collegio che dovranno sempre esserne muniti per annotarvi regolarmente le operazioni giornaliere.

Art. 67. Ogni giorno prima d'uscire dalla Borsa gli Agenti di Cambio faranno il riscontro delle annotazioni risultanti dai loro taccuini colle iscrizioni fatte dal Cancelliere sul registro generale del Collegio.

Art. 68. Gli Agenti di Cambio dovranno inoltre riscontrare col collega, con cui hanno contrattato, le annotate operazioni.

Art. 69. Qualora sui rispettivi taccuini sia riconosciuto un qualche errore, la differenza risultante sarà divisa fra i due Agenti di Cambio che hanno conchiuso il relativo contratto, e ne sarà fatto risultare sul registro del Collegio.

Ma l'errore riconosciuto il giorno dopo su di una negoziazione scritta da un Agente di Cambio, e non registrata dal suo collega, concerne unicamente colui che non trovasi in accordo col registro tenuto dal Cancelliere del Collegio.

Art. 70. Anche nelle contrattazioni alle grida è rigorosamente vietato agli Agenti di Cambio di fare operazioni per conto proprio sotto pena della sospensione per mesi sei dal Collegio, o della cancellazione dal ruolo speciale da pronunciarsi nelle forme sancite all'art. 63, e ciò senza pregiudizio del procedimento cui debbe il medesimo andare sottoposto ai termini della legge 8 agosto 1854, art. 12 e 13.

Art. 71. Sotto le stesse penalità è vietato agli Agenti di Cambio di fare operazioni per le persone cadute in fallimento, o che abbiano mancato ai loro impegni di Borsa.

Art. 72. Ogni Agente di Cambio quando ha conchiuso una negoziazione è obbligato di dare agli interessati una polizza ove siano indicati esattamente la quantità, la natura, la scadenza ed il prezzo degli effetti su cui si raggirò il contratto.

Ciò tutto sarà desunto per estratto conforme dal libro legale di cui all'art. 65.

Art. 73. Dovendo qualche Agente di Cambio comparire in giudicio o come attore o come convenuto per azioni riflettenti le sue operazioni di Mediatore alle grida dovrà prima darne conoscenza al Comitato.

In caso di contravvenzione il Comitato ne farà pronta relazione alla Camera di Commercio, che pronuncierà la di lui sospensione dalle operazioni alle grida per un termine estensibile da quindici giorni ad un mese; ed in caso di recidiva la penalità sarà del doppio.

Art. 74. Debbono gli Agenti di Cambio osservare inviolabile segreto circa le persone da cui ricevettero le commissioni di compra o vendita, a meno che queste stesse persone consentano di essere nominate, o la natura dell'operazione esiga l'indicazione delle medesime.

Art. 75. Nessuno degli Agenti di Cambio potrà assentarsi senza avere incaricato un collega di rappresentarlo, e senza averne in prima informato per iscritto il Presidente.

Art. 76. L'Agente di Cambio che abbia cessato di appartenere al Collegio non potrà più esservi riammesso, salvo nei casi di volontaria dimissione, o per altre cause che in nulla lo abbiano compromesso.

(*Continua*)

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Con RR. Decreti del 18 giugno 1864

Carcano cav. Giuseppe, colonnello comandante il 23 regg. fanteria, collocato in disponibilità;
Cuyer cav. Serafino, luogoten. colonnello nel 25 regg. fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;
Ciravegna Giorgio, maggiore id., id.;
Quadrio de Peranda cav. Gio. Battista, luogotenente colonnello nel 2 Bersaglieri, nominato comandante del 25 fanteria;
Robaudi cav. Vincenzo Vittorio, maggiore nel 1.o Bersaglieri, promosso luogotenente colonnello nel 2 Bersaglieri;
Rajola-Pescarini cav. Nicola, maggiore nel 48 fanteria, id. nel 25 fanteria;
Arri Gio. Battista, capitano nel 1.o Bersaglieri, promosso maggiore nello stesso regg.;
Bauderi Serafino, id. nel 60 fanteria, id. nel 48 fant.;
Pastoris di S. Marcello cav. Paolo, id. 71, id. 25;
Mistrorigo Federico, allievo del corso straordinario della Scuola militare di fanteria in Modena, nominato sottotenente nell'arma di fanteria e destinato al 49 fanteria;
Du Marteau Alessandro, luogotenente nel 15 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;
Mazzuchelli Luigi, capitano nel 71 fanteria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;
Corbetta Alberto, luogotenente nel 7 Granatieri, id.;
Baguzzi Luigi, sottotenente nel 33 fanteria, id.

Con RR. Decreti del 26 detto

Rizzardi Felice, luogotenente nel 68 fanteria, promosso capitano nel 67 fanteria;
Antoldi Francesco, id. 39, id. 70;
Manzi nobile Cristoforo, id. nel 6 Granatieri, id. nel 2 Granatieri;
Pino Geremia Francesco, id. 42 fant., id. 37 fant.;
Costantini Pietro, id. 17, id. 66;
Giusti Carlo, id. 59, id. 60;
Meini Oreste, id. 16, id. stesso reggimento;
Bondi Feliciano, id. 17, id. 5 fant.;
Dini Angelo, id. nel Corpo Cacciatori Franchi, id. 70;
Pierleoni Angelo, id. 71 fant., id. stesso reggimento;
Benini Paolo, id. 19, id. 20 fant.;
Pagani Pietro, sottoten. nel 27 fant., promosso luogot. nel 21 fant.;
Vairo Adolfo, id. 68, id. stesso regg.;
Bonetto Francesco, id. 29, id. 44;
Mingarelli Augusto, id. 30, id. 7 Granatieri;
Brunetti Enrico, id. 31, id. 17 fant.;
Menotti Cola, id. 32, id. 24;
Mancini Domenico, id. 33, id. stesso regg.;
Fornaroli Settimio, id. 72, id. 71 fant;
Feretti Clodomiro, id. 35, id. 51;
Bagolini Luigi, id. 36, id. 14;
Ballanti Alessandro, id 5, id. 68;
Forti Filippo, id. 5, id. stesso regg.;
Bianchi Roberto, id. 42, id. id.;
Pizzi Angelo, id. 43, id. id.;
Medici Antonio, id. nella Scuola di Modena, id. nella stessa Scuola;
Guadagnini Giulio, id. id., id. id.;
Lorenzini Tullio, id. 25 fant, id. 17 fant.;
Lambertini Attilio, id. 59, id. stesso regg.;
Baroni Francesco, id. 49, id. id.;
Carasciti Ezio, id. 50, id. 49 fant.;
Jacoli Enrico, id. 4, id. 62;
Borsi Gustavo, id. 53, id. 54;
Vecchi Luigi, id. 6, id. 23;
Romanelli Federico, id. 64, id. 42;
Bentivoglio Enrico, id. 1° Granatieri, id. 2 Granatieri;
Contini Luigi, id. 9 fanteria, id. nello stesso regg.;
Morandi Leopoldo, id. nella Scuola di Modena, id. nella stessa Scuola;
Caballini Carlo, id. 60 fanteria, id. 17 fanteria;
Azzi Cleto, id. nel Collegio milit. di Parma, id. 15 id.;
Tognoli Edgardo, id. nel 19 fanteria, id. nello stesso reggimento;
Ajello Gio. Battista, capitano in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nel 55 fanteria;
Trombi conte Orazio, luogotenente id., id. nel deposito di Cagliari;
Segagni Cesare, sottotenente nell'8 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego dietro parere di un Consiglio di disciplina;
Braun Teodoro, id. 37, id.;
Trigona Gaetano, id. 18, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;
Pea Angelo, id. 66, id.;
Sanguigni Gaspare, id. 44, id.;
Rossi Giovanni, id. 5, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con RR. Decreti del 30 detto

De Musso Giuseppe, luogotenente nell'11 fanteria, rivocato dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina ed ammesso a far valere i suoi titoli pell'assegnamento che possa competergli;
Zineroni Pietro, luogotenente di fanteria, ora in aspettativa, richiamato in servizio effettivo nel 14 regg. fanteria;
Sborgi Licurgo, sottotenente nel 52 regg. fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;
Curti Giacomo, id. nel 7, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda;
Bonini Pietro, id. 55, id.;
Rumi Francesco, luogoten. di fanteria, ora in aspettativa, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione:
Olivari Gerolamo, sottoten. nel 6 Granatieri, id.;
Ferrari Nicola, id nel 13 fanteria, id.,
Beccaguti Baldassarre, id. nel 62, id.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 17 *Luglio* 1864

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Esami di ammessione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di Medicina Veterinaria di Milano.

Pel venturo anno scolastico 1864-65 è vacante nella R. Scuola di Medicina Veterinaria di Milano un posto gratuito.

A termini degli articoli 79 e 95 del Regolamento approvato con R. Decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammessione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammessione a far il corso a proprie spese.

Gli esami di ammessione o di concorso abbracciano gli elementi d'aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al Decreto Ministeriale del 1 aprile 1856, N.1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammessione o di concorso si daranno per quest'anno in ciascun capo-luogo delle provincie di Lombardia, e si apriranno il 19 agosto prossimo.

Agli esami d'ammessione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto Regolamento e produrrà i documenti infraindicati: pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi della Lombardia.

Gli aspiranti devono presentare al R. Provveditore agli studi della Provincia od all'Ispettore delle Scuole del Circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo venturo, la loro domanda corredata:

1. Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2. Di un attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal Sotto Prefetto del Circondario;

3. Di una dichiarazione autenticata comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vajuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a far il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 18 agosto presentarsi al R. Provveditore degli studi della propria Provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il Regio Provveditore e l'Ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agl'Ispettori saranno per cura di questi trasmessi al R. Provveditore della Provincia fra tutto il 4 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammessione per far il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari, ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Milano, addì 26 febbraio 1864.

Il Direttore della R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria.
BONORA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Demanio e delle Tasse.

Avviso.

I titoli di servizio, e gli altri documenti che debbono formar corredo delle domande presentate alla Corte dei Conti del Regno per ottenere la liquidazione delle pensioni possono essere prodotti in originale, o in copia autentica.

Nel primo caso e quando abbiano potuto essere scritti originariamente in carta libera non occorre che siano muniti del bollo straordinario, sino a tanto che il procedimento per la liquidazione ha luogo in via meramente amministrativa; nel secondo caso, vale a dire allorchè si presentano in copia autentica, tali copie debbono essere scritte su carta filigranata col bollo a cent. 50, a norma di quanto dispone il n. 5 dell'art. 23 della Legge 21 aprile 1862, se si tratta di titoli o documenti i cui originali non sieno depositati in pubblici archivi, e sulla carta filigranata a L. 1 giusta il successivo n. 17 dello stesso articolo di legge se si tratta di titoli o documenti depositati nei suddetti archivi.

Si pongono pertanto in avvertenza tutti coloro che possono avervi interesse, che la Corte dei Conti non ammetterà, e riterrà come non presentate quelle copie autentiche di titoli di servizio, o di altri documenti, che ai termini della legge non fossero scritte sulla carta filigranata col bollo prescritto.

Torino, addì 2 luglio 1864.

Il Ministro MINGHETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Essendosi smarrita la quitanza rilasciata dalla Tesoreria descritta nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato della medesima.

Descrizione della quitanza.

Quitanza n. 616, rilasciata dalla tesoreria di Castiglione delle Stiviere in data 5 gennaio 1863, per la somma di L. 208 76, esercizio 1862, per il versamento operato dal sig. Vincenzo Cescati, ricevitore contabile del dazio consumo forese, in conto entrate della Direzione generale delle Gabelle

Torino, 11 luglio 1864.

Il direttore capo della 5.a divisione
TRANCHINI.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI TORINO.

Dinanzi la giudicatura di Caselle il pensionario Regis Giovanni

Ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato d'iscrizione portante il numero 7290, per l'annuo assegno di L. 300, e si è obbligato di tener sollevate le Finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'iscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'iscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione Compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della Provincia di Torino.

Torino, addì 17 luglio 1864.

Il Direttore compartimentale del Tesoro
GONELLA.

ESTERO

ALEMAGNA. — *Discorso pronunziato ai 12 di luglio dal Re di Wurtemberg in occasione dell'apertura delle Camere:*

Nobili ed onorati signori!

Amati e fedeli!

Dopo di essere stato chiamato dalla Divina Provvidenza al governo di questo paese ho creduto che la prima mia cura dovesse essere di rivolgermi, sotto la solenne affermazione del mantenimento inviolabile della Costituzione, al mio popolo ed esprimergli la fiducia di vederlo venire a me con sicurezza ed amore, affinchè il saldo vincolo fondato sul diritto e la fedeltà, che unì costantemente fra loro il popolo ed il sovrano del Wurtemberg, continui a sussistere fra me ed esso con sincerità e fermezza.

È altresì un bisogno per me il rivolgermi agli Stati del paese ed esprimere loro in quest'ora solenne la stessa fiducia.

Io v'offro amichevolmente il mio primo saluto, accompagnato dal voto sincero che vi sia buona intelligenza tra il Governo e gli Stati, poichè solo colla concordia fra loro si può effettuare il vero bene del paese.

Io v'ho, onorati signori, riuniti intorno a me in un tempo grave e pieno di agitazione. Molte importantissime questioni ci esortano ad usare un'attività tanto circospetta quanto risoluta.

Tuttavia ci assicura assai il fatto che si potè ottenere un accordo tra le due grandi Potenze tedesche, le cui valorose truppe versarono il sangue per uno stesso scopo, per l'onore e il diritto dell'Alemagna, accordo che c'è cagione di sperare che la questione dei ducati dello Schleswig-Holstein, la quale commuove l'intera Alemagna, troverà la sua soluzione in un senso conforme allo spirito e al diritto nazionale.

Possa esserci permesso di associarvi l'altra speranza che da questa buona unione deriveranno, per tutte le altre relazioni dell'Alemagna, risultamenti tali che possano dare soddisfazione alle aspirazioni legittime e pensate della nazione tedesca sotto il punto di vista economico e politico.

Il mio Governo, siate certi, vi coopererà con tutta la premura cui richiede l'amore dell'intiera patria tedesca.

All'interno, signori, è necessario un grande lavoro. Il bilancio dello Stato vuol essere regolato e fissato per un periodo ulteriore di tre anni. Devono essere presi in considerazione bisogni pubblici di ben diversa natura. Le strade ferrate particolarmente e le esigenze del servizio pubblico attendono la vostra giudiziosa cooperazione.

Non sarebbe per me una piccola soddisfazione il potere per la felice soluzione di questi importanti ufficii provare al principio stesso del mio regno che sono riconosciuti i veri bisogni del paese e che ogni interesse legittimo, materiale o morale, trova la protezione che gli è dovuta.

Si stanno preparando altri progetti di legge per esservi sottomessi tostochè permetterà di far opportunamente ciò il compimento dei lavori che avete già incominciati e si riferiscono al bilancio.

Per ora mi limiterò ad indicarvi la legge dei fabbricati, quella sulle strade, la legge sul regolamento dei dritti di pascolo e un nuovo codice di procesura penale, fondato sulla pubblicità dei dibattimenti orali, e a soggiungere che il progetto di legge di una procesura generale per tutta l'Alemagna è già passato alla prima lettura ad Annover.

Deliberiamo, onorati signori, con concordia su tutto ciò che può contribuire al bene del paese.

E possa lo spirito del fondatore della costituzione, S. M. il defunto mio diletto padre, che riposa ora in Dio, e sotto il governo del quale il paese ricevette tanti beneficii, durante un periodo di quasi 48 anni, lo spirito di moderazione e di ordine presiedere alle vostre azioni! Siami dato il contribuire, durante il mio regno, al bene della cara nostra patria per quanto vi tendono i miei voti e i miei sforzi! Sostenetemi coi vostri consigli e coi vostri atti, io vengo sempre avanti a voi con sincerità, animato dal più perfetto amore pel mio popolo e collo sguardo costantemente rivolto verso colui senza la benedizione del quale nulla riesce.

(*Corrispondenza Havas*).

FATTI DIVERSI

COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI. — Oggi domenica alle 6 pomerid. si fece in Torino l'annua distribuzione dei premii agli allievi del Collegio degli Artigianelli. Presiedeva la bella solennità il Ministro degli Interni, al quale facevano lieta corona gli amministratori e patroni del benefico istituto. Dopo acconcie parole del cav. prof. Barone, vennero assegnati ai più distinti giovani varii premii di lavoro, di buona condotta, di studio, di canto, di disegno, e di ginnastica, in mezzo a canti ed azioni piacevoli. Furono singolarmente applauditi il *Coro di pellegrini*, del Verdi; *I calzolai*, azione buffa del maestro E. Scala; un polilloquio intitolato il *Sabato degli operai*, ed il ringraziamento del maestro Alary.

Lo spettacolo di eletti giovani adunati sotto gli occhi de'loro parenti e superiori per ricevere applausi ed incoraggiamenti da persone benevoli ed autorevoli, è sempre bello. Il suono soave di una semplice armonica sposato al canto che sgorga così limpido da vergini labbra, nel teatro di un'aula vastissima improvvisata a cielo aperto, rallegrata da numerosi spettatori d'ambo i sessi, esercita sulle anime sensibili un quasi magnetismo morale che commuove dolcemente.

I distinti operai formatisi nei venti anni di vita che conta questo Istituto, ed i saggi esposti di variati lavori compiuti nelle officine interne del Collegio, attestano un progresso non ordinario che onora i maestri e la Direzione.

Tra i molti istituti di beneficenza che raccomandano la città di Torino, il Collegio degli Artigianelli si acquistò in modo speciale, fino dai suoi primordi, la simpatia dei Torinesi e dello stesso Governo, pel suo lodevole indirizzo ad uno scopo di sì evidente utilità.

Benedetti quei buoni sacerdoti, i quali coll'aprire un asilo per nutrirvi ed educarvi tanti giovanetti abbandonati, traducono continuamente in atto le belle parole del Salvatore, il quale invita i pargoli al proprio seno! Praticando questo sublime precetto evangelico preservano dalla miseria e dalla corruzione tanti meschinelli che restituiscono poi alla società trasformati in altrettanti utili ed onesti cittadini. I Torinesi non si stanchino, per amor del cielo, di sorreggere col loro generoso concorso il modesto Collegio degli Artigianelli, che si alimenta e si sostiene mercè la carità cittadina.

Chi concorre nobilmente al pubblico bene acquista un diritto incontestabile alla riconoscenza degli uomini e chiama sul suo capo le benedizioni del cielo.

G. F. Baruffi.

Pubblicazioni. — Riceviamo la seguente lettera:

Preg.mo sig. Direttore.

Informo la S. V. Ill.ma che ho finalmente compito e pubblicato il mio libro sulla *Grandezza italiana.* Sono ben contento del termine perchè m'era stata più volte ricordata l'opportunità del conchiudere; d'altronde io stesso amo di tanta affezione le cose ultimate, che quasi mi piace anche il matto versetto del Petrarca:

Chi può bene morir non cerchi indugio.

Il mio libro potrà parere aggomitolato e confuso, perchè varie fila a varie tele uopo mi furono, e pubblicando l'opera a squarci ho dovuto disporle in separate cornici. Ma chi non si leverà tosto dal leggermi per non più ripigliarmi, o meglio che s'invogliasse alla seconda lettura, troverà certamente importanza d'argomenti a riflettere. Infatti io sollecito vivamente ad energia ed a studi l'Italia, e spero che dalla semente con prodiga mano gettata non avrò a cavarne soltanto quel capo di porro di che mi è taluno molesto profeta. Ho detto le cose più vere che uomo dicesse e l'Italia non ne avrà diletto. Le ho fatto assaggiare a centellini i suoi torti, e le presentai in uno specchio le sue umiltà: fors'anche le tagliai, per dirlo alla fiorentina, il panno a crescenza. L'apatia non si scuote agevolmente, nè si divezza all'inerzia, ma l'Italia ha orgoglio, nè posso credere che senta bassi pensieri. Affronto dunque il *suffragio universale*, quantunque io m'abbia di norma comune poca confidenza nell'assennatezza di esso.

Scrissi come seppi, e come non ho gusto in opere d'eleganza, non ho apparecchiato al lettore di ghiotte bellezze. Nemmeno piacerò ai grammatici, ma non li ho temuto giammai, ed ho persino creduto che non sempre il pensiero si possa per grammatica bene spiegare. Pure posi nello scrivere fatica e misura, consciò che gli ardiri linguistici non possono pigliarseli altri che i sommi ingegni e male si addice negligenza in discorrere come nell'incedere movenza caschevole. Forse ho dato inconsapevole la cittadinanza a parole straniere, e se così fosse avrei a compagni di colpa quasi tutti gli scrittori d'oggidì che formano della nostra lingua un intriso di tutte le lingue.

Ma io sono adesso, se non a piacere, a giudizio del pubblico; vano sarebbe l'orgogliare, e la difesa precoce, e solamente ho da augurarmi mite e vantaggiata sentenza.

Devot.mo servo Negri Cristoforo.

— Il *Comune* ha pubblicato ultimamente una poesia della signora Carlotta Ferrari da Lodi composta *In morte del giovinetto conte Paolo Barni.* Non possiamo in questa occasione che ripetere i meritati elogi che altre volte abbiamo fatto delle composizioni letterarie e musicali della signora Ferrari.

Costruzioni navali. — Leggesi nel *Giornale di Napoli*:

Domenica 10 corrente faceva il primo viaggio salpando dal porto di Napoli per Ischia il nuovo battello a vapore *Il Tifeo.* Questo piroscafo, lungo 150 palmi, della portata di circa cento tonnellate, è stato costrutto sulla negletta spiaggia di Procida dal costruttore Arcangelo Lubrano da Vayaria, a spese di una Società formata da capitalisti di Procida e d'Ischia. La macchina, fabbricata nell'opificio del signor Guppy, ha una forza motrice di 65 cavalli. La prova riuscì superiore ad ogni speranza, essendosi constatata una velocità di circa 14 nodi all'ora con mare calmo. Quando i congegni della macchina, mercè l'attrito, si muoveranno nei cuscinetti nuovi con maggiore precisione, è certo che raggiungerà la più grande velocità nota finora in macchine di simile specie.

Siamo lieti di annunziare questo fatto, tanto perchè trattasi di un naviglio che, essendo stato fabbricato interamento con mezzi nazionali, è riuscito perfettissimo, quanto perchè la costruzione di esso è il primo effetto dello spirito di associazione che si manifesta tra noi, e che speriamo sia per isvilupparsi sopra scala più vasta, di fronte ai tanti nostri bisogni economici e commerciali, i quali non attendono che il concorso dei capitali per essere soddisfatti.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 18 LUGLIO 1864

Il Senato nella pubblica sua adunanza di sabato discusse ed adottò senza contestazione, a grande maggioranza di voti, i seguenti tre progetti di legge, il primo nei termini proposti, il secondo colla soppressione del 2.o e 3.o articolo consentita dal Ministero, ed il terzo pure nei termini proposti previa la relazione:

1. Corso suppletivo per aspiranti nella Regia Scuola di Marina;

2. Spesa straordinaria sui bilanci 1864-65 della Marina per costruzione di cannoniere e batterie corazzate, barche a vapore e zattere da sbarco;

3. Proroga della legge 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari.

I Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, d'Agricoltura e Commercio e della Guerra presentarono i seguenti progetti di legge già adottati dalla Camera elettiva:

1. Provvedimenti a favore dei postiglioni congedati per soppressione di stazioni;

2. Aumento di forza nell'arma dei Carabinieri;

3. Condono del biennio agli ufficiali dell'esercito borbonico;

4. Maggiori spese sul bilancio 1862 della Guerra;

5. Maggiori spese su vari bilanci 1862-63;

6. Maggiori spese sui bilanci 1862-63 di Grazia e Giustizia;

7. Maggiori spese sui bilanci 1862-63 dei Lavori Pubblici;

8. Costruzione di vetture cellulari;

9. Pensione ai *mille* della spedizione di Marsala;

10. Costruzione d'una linea telegrafica da Matera a Lagonegro;

11. Collocazione di fili telegrafici da Otranto a Torino;

12. Riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna;

13. Acquisto di macchine per le fabbriche dei tabacchi;

14. Acquisto di paranzelle e piroscafi per le dogane;

15. Separazione della borgata di S. Cipirello dal Comune di S. Giuseppe;

16. Pensioni vitalizie ad ufficiali veneti;

17. Diversa destinazione di fondi assegnati al Porto di Palermo;

18. Id. al Porto di Napoli.

Sabato la Camera dei Deputati tenne due sedute, nelle quali approvò anzi tratto:

Dopo discussione, a cui presero parte i deputati Macchi, Cortese, Antonio Greco, Michelini, Leopardi, Cavalletto, De-Boni, Massari, La Porta, Avezzana, Chiavarina, il relatore Pettinengo e il Ministro della Guerra, con voti 153 favorevoli e 55 contrari, uno schema di legge concernente la pensione da accordarsi al generale D'Apice e ad alcuni ufficiali veneti;

Dopo discussione, a cui parteciparono i deputati Luzi, Leopardi e il Ministro della Guerra, con voti 160 favorevoli e 43 contrari, un altro schema di legge che proroga all'agosto del 1865 la legge relativa alle diserzioni militari;

E senza discussione, con voti 169 favorevoli e 39 contrari, un terzo schema di legge per una diversa applicazione di fondi assegnati alle opere del porto di Napoli; e con voti 170 favorevoli e 38 contrari un quarto schema di legge per una diversa applicazione di fondi assegnati alle opere del porto di Palermo.

Prese quindi a discutere intorno alle conclusioni del rapporto della Commissione d'inchiesta sopra alcuni fatti riguardanti la concessione delle ferrovie meridionali: di cui ragionarono i deputati Bastogi, Chiaves, Carlo Alfieri, Crispi, Mordini, Massari, Leardi, Lanza, Boggio, Passaglia, Broglio, Brofferio, Domenico Berti, La Porta, D'Ondes, Finzi, San Donato, Mellana, Biancheri, Barracco, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il relatore Piroli.

Sopra le dette conclusioni, una eccettuata, la cui discussione venne differita alla tornata del giorno seguente, si votò per appello nominale, e furono approvate da 153 voti. Dieci si pronunciarono contrari: quarantatre dichiararono di astenersi.

Il Ministro delle Finanze presentò un nuovo disegno di legge per convalidare un R. Decreto relativo agl'impiegati del lotto;

E il Ministro dell'Interno presentò questi altri disegni di legge:

Somministrazioni militari a carico dei Comuni;

Fondazione di un sifilicomio a Palermo;

Lavori da eseguirsi nelle carceri delle provincie meridionali;

Provvista di mobiglio per le Prefetture;

Variazioni negli stipendi e nelle spese di rappresentanza dei Prefetti;

Convalidazione di un Regio Decreto pel quale fu applicata a tutte le provincie la tariffa degli emolumenti dovuti agli Uffizi delle Prefetture e Sotto-Prefetture.

La Camera tenne pure seduta nel giorno di ieri per trattare dell'ultima conclusione proposta dalla Commissione d'inchiesta, tendente a far dichiarare la incompatibilità dell'ufficio di deputato colle funzioni di amministratore d'imprese sovvenute dallo Stato, o con qualunque altra ingerenza che implichi conflitto coll'interesse pubblico.

Alla discussione che se ne fece, presero parte i deputati Mari, Leardi, D'Ondes, Cordova, Crispi, Lanza, Biancheri, Sella, Mordini, Finzi, il relatore Piroli e il Presidente del Consiglio dei Ministri; e fu chiusa con un ordine del giorno presentato dai deputati Mari e Biancheri, e approvato dalla Camera, pel quale s'invitò il Ministero a proporre uno schema di legge che provvegga ai casi in cui può essere conflitto tra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni di deputato.

Nella stessa seduta si prese atto delle demissioni date dal deputato Bastogi, rappresentante del Collegio di Vico Pisano, dal deputato Susani, rappresentante del Collegio di Sondrio, dal deputato Beltrami, rappresentante del secondo Collegio di Ravenna: e dopo discussione, a cui presero parte i deputati Leardi, San Donato, Curzio, Chiaves, Bargoni, Giorgini, Cavalletti, Mancini e il Presidente del Consiglio, fu altresì preso atto delle demissioni date dal deputato Allievi, rappresentante del Collegio di Desio, e dal deputato Audinot, rappresentante del Collegio di Vergato.

DIARIO

Il Consiglio degli Stati svizzeri votò senza discussione la ratifica della convenzione conchiusa a Berna il 6 luglio 1864 per la riduzione delle tasse telegrafiche dai delegati della Confederazione e del Regno d'Italia. D'ora innanzi la tassa di venti parole sarà uniformemente stabilita a tre franchi per tutte le corrispondenze scambiate fra la Svizzera e l'Italia qualunque sia l'ufficio di provenienza o quello di destinazione. Ogni serie di dieci parole o frazione di serie di dieci parole oltre le venti pagherà la metà del dispaccio semplice. Nella stessa tornata il Consiglio degli Stati ratificò il trattato di amicizia e di commercio conchiuso il 6 febbraio 1864 a Yeddo tra il Consiglio Federale e il Governo del Ticun del Giappone.

Nella sala del medesimo Consiglio degli Stati si tenne il 13 corrente una Conferenza dei Cantoni svizzeri per un concordato contro le lotterie, alla quale furono rappresentati tutti i Cantoni eccetto Zugo. I deputati d'Uri, Svitto e Vallese dichiararono che, scadute le attuali concessioni, non concederanno più nè lotterie nè case di giuoco sul loro territorio. La Commissione prese nota di tale dichiarazione e discusse poscia il disegno di concordato il quale, per causa di molte variazioni recatevi, fu sottoposto all'esame di una nuova Commissione.

Un telegramma annunziava testè che l'Annover e l'Oldenbergo consentirono nel nuovo Zollverein formato il 28 giugno sulla base del trattato di commercio franco-prussiano, al quale sottoscrissero la Sassonia Reale, l'Assia Elettorale, il Brunswick, la Turingia, la Città libera di Francoforte e il Granducato di Baden. Coll'aggiunta dell'Annover e dell'Oldenborgo è entrato nello Zollverein un territorio commerciale continuo di quasi 27 milioni di abitanti, ossia la maggior parte della popolazione tedesca. Rimangono ancora quattro Stati dissidenti, la Baviera, il Vurtemberg, l'Assia Granducale e il Ducato di Nassau, e questi sono invitati di aderire allo Zollverein entro il 1.o ottobre prossimo. Se non consentono, l'abolizione del dritto di transito sui vini e sul mosto importati da questi Stati nel resto dello Zollverein sarà obbietto di negoziati speciali. Quanto all'Austria gli Stati contraenti le preferiscono addirittura la Francia avendo essi stipulato nell'articolo 7 del trattato che non cercherebbesi che di rinnovare il trattato di commercio tra lo Zollverein e l'Austria conchiuso in data del 17 febbraio 1853 e che spira il 31 dicembre 1864 e d'assettare ed estendere le relazioni tra lo Zollverein e l'Austria secondo detterà il tornaconto delle loro comunicazioni colla detta Potenza. L'articolo 1.o del protocollo finale del trattato dice espressamente che tutti gli Stati contraenti aderiscono al trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Prussia e Francia il 2 agosto 1862. La Prussia promette di adoperarsi presso il Governo francese per ottenere le riduzioni di tariffa che son chieste da alcuni degli Stati contraenti, e questi dal canto loro consentono alle concessioni reciproche cui lo Zollverein dovrà fare alla Francia. E infine i nuovi trattati doganali sono, come il trattato franco-prussiano, valevoli per dodici anni incominciando dal 1.o gennaio 1866.

La Banca di Francia chiuse il 14 luglio il suo conto settimanale nella somma di 1,258,418,650 fr. 63 cent. attivo e passivo. In paragone all'ultimo rendiconto l'incasso è diminuito ancora di 9,630,000 franchi e la circolazione dei biglietti crebbe d'oltre 20 milioni. Il portafoglio ha perduto 1,800,000 fr. a Parigi, ma ne ha acquistato 6,900,000 nei dipartimenti. La Banca rimborsò in conti correnti 17 milioni 800,000 fr., prestò su verghe 2,900,000 fr., pagò 4 milioni sul residuo dei dividendi scaduti e ritirò 2 milioni stati prestati sopra effetti e su azioni ed obbligazioni.

La Banca d'Inghilterra chiuse lo stesso giorno i suoi conti di settimana nelle seguenti cifre. Diminuzione: riserva dei biglietti 439,745 ll. st.; incasso metallico 229,697 ll. st.; conto del Tesoro 4,805,327 ll. st.; portafoglio 2,699,083 ll. st. Aumento: conti particolari 1,611,331 ll. st.

In un convoglio di strada ferrata inglese fu commesso la settimana scorsa un assassinio che non differisce da quello del presidente Poinsot se non in questo che il cadavere del francese fu lasciato in vagone e quello dell'inglese gittato sulla strada. L'orribile fatto mosse lord Brougham e il signor Cochrane a chiedere in Parlamento se non sia possibile assecurare la vita ai viaggiatori costringendo le Compagnie delle strade ferrate a ordinare nei vagoni qualche sistema di comunicazione colle guardie di convoglio. Nella Camera dei Lords rispose il lord presidente del Consiglio dichiarando che il Governo studia la quistione; e in quella dei Comuni il presidente dell'ufficio del commercio diede sottosopra eguale risposta, solo che lasciò intendere che queste sono cose più delle Compagnie medesime che del Governo e che perciò egli non avrebbe presentato niun bill in proposito.

La Camera dei Comuni con 157 contro 101 voto rigettò una mozione tendente a sciogliere le università dai legami che le stringono alla Chiesa Anglicana. Per occupare certe cariche in quelle università reali ei conviene di presente far atto di adesione alla religione stabilita. I protestanti non conformisti e i cattolici ne sono esclusi. Colla mozione che fu rigettata miravasi a togliere l'esclusione portata contro i primi lasciando le cose nello *statu quo* pei cattolici. La religione dello Stato la vinse sul principio dell'eguaglianza.

Il Principe Alessandro Giovanni espose in un proclama l'esito del suo viaggio a Costantinopoli. Egli esprime la gratitudine del paese verso la Corte altosovrana e le Potenze garanti e annunzia che esse hanno riconosciuto con lievi modificazioni gli atti governativi del 2 maggio che furono sanciti dal plebiscito del popolo rumeno.

Il giornale officiale di Bucarest pubblica pure la nuova legge elettorale e un decreto che istituisce un Consiglio di Stato e una Corte dei Conti.

Il segretario del tesoro degli Stati Uniti d'America ha dato le sue dimissioni, probabilmente perchè il Congresso di Washington rigettò una sua legge che puniva come delitto l'aggio sull'oro. Notiamo qui che l'aggio è salito ad oltre 150 0[0. Succedette al signor Chase l'avvocato William Pitt Fessenden, del Maine, uno de' più riputati uomini di Stato dell'Unione e grande oratore.

Gli Stati Confederati hanno pubblicato un manifesto che le due Camere di Richmond approvarono sopra proposta del senatore Hill della Georgia. Con questo documento il Governo secessionista sottomette la causa del Sud all'opinione pubblica cui fa giudice dopo Dio della sua legittimità; dichiara i suoi dritti incontestabili disposto ad accettar negoziati che abbiano base sul riconoscimento; e duolsi della lotta che da tre anni desola l'America settentrionale, risoluto però di continuarla sin tanto che il Governo di Washington non avrà rinunziato ad ogni attacco contro l'indipendenza degli Stati del Sud. Il manifesto termina con alcune parole notevoli in bocca di uomini fautori della schiavitù. « L'immaginazione la più disordinata non può concepire la conquista di una popolazione di otto milioni di uomini risoluti di morir liberi piuttosto che di vivere schiavi e premuniti dal selvaggio spirito di sterminio con cui i loro avversari fanno la guerra, di ciò che li attende se rimangono vinti. » Questo passo farebbe quasi dubitare che il manifesto non sia autentico o sia per lo meno scorretto.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Nuova York, 6 luglio.

Trentamila Separatisti, sotto il comando di Ewell, passarono la valle di Shenandoha. Comparvero numerose bande di predatori sulle frontiere della Pensilvania ove regna grande agitazione. Lincoln chiamò sotto le armi le milizie della Pensilvania, di Nuova York e del Massachussett; proclamò lo stato d'assedio nel Kentuky.

Rialzo nell'oro e nei cambi.

Parigi, 16 luglio.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura)	— 66 40
Id. id. 4 1[2 0[0	— 94 10
Consolidati Inglesi 3 0[0	— 91
Id. italiano 5 0[0 in contanti	— 68 05
Id. id. id. fine corrente	— 68 25
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 1031
Id. id. id. italiano	— 507
Id. id. id. spagnuolo	— 621
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 353
Id. id. Lombardo-Venete	— 531
Id. id. Austriache	— 405
Id. id. Romane	— 345
Obbligazioni	— 230

Parigi, 17 luglio.

Dal *Moniteur.* — Ieri sera alle ore 11 la principessa Clotilde ha partorito un principe.

Il *Constitutionnel* dimostra che l'entrata della Danimarca nella Confederazione germanica farebbe sollevare tali difficoltà e tali resistenze che è impossibile che siasi trattato seriamente di questo fatto.

Il marabutto Abdel-Azis, capo degl'insorti Flittas, si è reso.

Londra, 17 luglio.

Una deputazione della Società costituitasi per procurare la cessazione delle ostilità in America ebbe ieri un abboccamento con lord Palmerston il quale le rispose essere questo un momento inopportuno per tentare una mediazione.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

18 Luglio 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. d. m. in c. 68 20 10 05 10 02 1[2 10 — corso legale 68 05 — in liq. 68 20 25 22 1[2 22 1[2 25 30 27 1[2 30 20 22 1[2 27 1[2 p. 31 luglio.

Fondi privati.

Banco di sconto e sete. C. d. matt. in liq. 217 pel 31 luglio.

BORSA DI NAPOLI — 16 Luglio 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 67 90 chiusa a 67 90.
Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

G. Favale gerente

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Sassari.

Situazione degli stabili		Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti		Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Provincia	Comune						
Sassari	Sassari	Urbani e Rustici	18 15	33	78430 17	Sassari	26 e 27 luglio 1864 e seguenti

Sassari, il 30 giugno 1864.

Il Direttore

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione Generale del Materiale e Contabilità

AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico, che il giorno 18 agosto p. v., alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Torino, nella sala degl'incanti del Ministero della Marina, situato in via dell'Ippodromo, n. 14, all'appalto per la provvista a farsi alla R. Marina nel 2.o Dipartimento di FERRO, ACCIAIO, ZINCO, STAGNO, PIOMBO, RAME ed altri metalli grezzi, per la complessiva somma di L. 1,000,000.

L'impresa sarà durativa dal 1 o ottobre 1864 a tutto il 31 dicembre 1865, e la suddetta somma di un milione sarà approssimativamente ripartita nella proporzione di L. 200,000 pel corrente anno, e L. 800,000 per l'anno 1865.

Il prezzo d'asta fissato per ciascuna specie di metalli risulta dal capitolato d'appalto relativo a questa fornitura e che si trova visibile in tutte le ore d'ufficio di ciascun giorno presso il suddetto Ministero e presso gli Uffici di Commissariato generale di Marina a Genova, Napoli ed Ancona.

Il termine utile (fatali) pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni 8 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore di quello minimo stabilito dall'Amministrazione, in una scheda segreta, suggellata deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. it. 100,000 in contanti od effetti di Debito pubblico che hanno corso legale nel Regno.

Torino, 12 luglio 1864.

Per detto Ministero
Il Segretario Reggente la Sezione Contratti
L. PASSADORO.

3329

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO
CONTRO
I DANNI DELLA GRANDINE
residente in MILANO

AVVISO

Dal giorno 20 corrente luglio in avanti i soci danneggiati potranno avere un acconto dei compensi loro liquidati nella misura del 60 per 100.

Nell'acconto dovranno imputarsi le cambiali dai soci accettate in pagamento dei premii nei modi e colle condizioni deliberate dal Consiglio d'amministrazione della Società nella sua seduta del giorno 7 corrente e che saranno ai soci comunicati dalla direzione o dagli agenti incaricati dei pagamenti.

A termini poi dell'art 24 dello statuto, sugli acconti decorreranno gli interessi nella misura del 6 per 100 all'anno dal giorno del fatto pagamento al 31 p. v. ottobre.

Chi desidera fruire dell'acconto potrà rivolgersi alla direzione o all'agenzia alla quale fu presentata la notifica, *munito però dell'atto di liquidazione che detiene*, senza del quale non potrà l'acconto essere pagato.

Ciò si deduce a pubblica notizia a norma degli interessati.

Milano, 9 luglio 1864.

Il direttore
Cav. G. F. CARDANI.
Il segretario
Dott. Fedele MASSARA.

3319

3484 CITAZIONE PER PROCLAMI

Con decreto 9 corrente mese emanato dietro analoghe conclusioni fiscali del giorno precedente, il tribunale del circondario di Novara autorizzò la citazione per pubblici proclami dei possessori nel territorio di Fontanetto a comparire avanti di lui nel termine di giorni 15 dopo seguita la inserzione presente, mandando citarsi nei modi ordinari gli interessati designati nel seguente ricorso:

Il conte don Francesco Benedetto Arese Lucini senatore del Regno, residente in Torino, rappresentato dal sottoscritto suo procuratore per mandato 14 luglio 1852 autentico Speciani, che dimette, espone:

Che dalle fini di Maggiora scende nei territori di Cureggio, Marsalesco, Fontanetto, Cavaglio e Cavaglietto il torrente Sizzone, che quivi giunto si unisce al torrente Agogna.

Al pari di questo quel torrente nel suo corso è attraversato da chiuse stabili o steccaie, le quali inservono alla ruotazione dei molini ed all'adacquamento di estese praterie.

Dopo d'avere quel torrente trasmesse le sue acque alla ruotazione di due molini in territorio di Cureggio, propri dei fratelli Erbetta, ed alla ruotazione di due altri molini in territorio di Marsalesco, proprii dei fratelli Rigola d'Intra, tramanda le residue sue acque, le quali si uniscono poi ad altre del torrente Agogna, alla ruotazione di diversi molini proprii dell'esponente e segnatamente di uno in territorio di Cavaglio detto il *molino di Cavaglio* e di altro in territorio di Cavaglietto detto il *molino di Torretta*, costrutto il primo nel secolo XV, l'altro di data molto anteriore e di cui non si ha memoria.

Occorre, che lungo il corso di quel torrente in territorio di Fontanetto tra la steccaia di Marsalesco e quella propria dell'esponente, che deriva le acque pel molino di Cavaglio e per l'irrigazione di vaste praterie nello stesso territorio, i terrieri di Fontanetto pretendono di costrurre nei tempi di siccità chiuse o steccaie posticcie all'effetto d'estrarre le acque per irrigare le loro meliche. Essi a ciò non hanno alcun fondamento nè nell'indole delle acque, nè in alcuna concessione demaniale, nè in un legittimo possesso, che faccia supporre l'esistenza, o tenga luogo di titolo.

L'esponente volendo ottenere un formale giudicato, che respinga una così insussistente pretensione, onde assicurare senza inconvenienti, che possono farsi gravissimi nei tempi appunto di siccità, la ruotazione dei suoi molini indispensabili alle popolazioni di Cavaglio e Cavaglietto e d'altri inferiori territori ed i prodotti irrigui dei vasti suoi terreni, che sono colla medesima resi sommamente incerti, ponendo in riflesso, che riesce soverchiamente difficile, se non impossibile, l'eseguire una citazione nei modi ordinari, chiede autorizzarsi la citazione di detti terrieri o possessori in territorio di Fontanetto per pubblici proclami nei modi voluti dall'art. 66 del codice di procedura civile, onde compaiano avanti questo tribunale di circondario nel termine fissando, per ivi, ammesso o giustificato quanto sovra si è esposto; dir cause per le quali non debba dichiararsi non essere ai medesimi lecito di divergere in alcun tempo e neppure in quelli di siccità con steccaie od altre opere, sotto qualunque pretesto, le acque del torrente Sizzone quanto sia dalla chiusa o steccaia di Marsalesco a quella in territorio di Fontanetto, propria dell'esponente, detta di Cavaglio.

E doversi conseguentemente i medesimi inibire dal ciò praticare nè per sè, nè per mezzo d'altri, sotto le pene comminate dalla legge, colle spese e coi danni.

All'effetto poi che la citazione avvenga per alcuni nei modi ordinari, si indicano fra i pretendenti al conteso diritto li signori:

Temporelli Martino fu Pietro,
Maiocchi Giovanni fu Antonio,
Maiocchi Alessandro fu Francesco,
Duelli Giuseppe fu Vincenzo,
Cantoia Carlo,
Rubinelli Biagio fu Pietro,
e Sacco Giovanni,
tutti domiciliati in Fontanetto.

Novara, 11 luglio 1864.

Moro P. sost. Milanesi.

3133

AVVISO

Con decreto 18 aprile 1864 della prefettura, venne autorizzato il comune di Aymavillè (Aosta), ad instituire in quel capoluogo una fiera annuale da tenersi nel giorno 3 del mese di ottobre, con facoltà di trasportarla al giorno immediatamente successivo qualora il giorno 3 cada in giorno di domenica.

VENDITA

A trattativa di tenimento nei territorii di Savigliano e Marene, di ett. 81, 50 (giorn. 214) tra campi, prati, alteni, ripe con due distinti fabbricati per cui si rende possibile la divisione in due lotti separati.

Per il prezzo a soddisfarsi anche a lunghe more, e per le condizioni, dirigersi al regio notaio Roggero, in Torino, via dell'Ippodromo, n. 4. 3245

AVVISO

Nello studio dell'avvocato Maccia in Torino, via S. Tommaso, n. 26, piano 2, *consultazioni legali gratuite* al giovedì ed alla domenica, da 1 ora alle 4 pomeridiane. 3313

DA VENDERE

in Torino presso S. Salvario

Corpo di casa con giardino civile ed orto, di are 80 circa, pari a giornate 2 circa, cinto da muro.

Per maggiori schiarimenti rivolgersi al signor ingegnere Enrico Petiti, via della Consolata, n. 7, dalle ore 12 alle 2 d'ogni giorno non festivo. 3291

AL CAFFÈ SARDEGNA

Da rimettersi il Siècle, la Gazzetta Ufficiale, Lo Spirito Folletto ed altri giornali. 3432

DA VENDERE

Tenimento di ett. 111 circa (giornate 300), fini di Morano e Balzola (Casale), d'ottima coltura.

Recapito al notaio Bonacossa in Torino, via Sant'Agostino, n. 1, piano 1. 3430

DA VENDERE

Terreno fabbricabile, are 19, posto sul viale di Rivoli, distante un chilometro dalla capitale, ricapito ivi all'albergo del Cappel Verde. 3379

3357

DA AFFITTARE

Ampio locale della superficie di metri 170 circa, per uso di magazzino, di laboratorio, di studio, ecc, al 2 piano, in via delle Rosine, n. 7.

Recapito al R. istituto delle Rosine.

DA AFFITTARE *al presente*

ALLOGGIO signorile al piano nobile con vista in piazza Carlo Felice, n. 9, e Corso del Re, composto di sette camere, cucina, soppalco e due cantine.

Dirigersi al portinaio. 3165

3466

RICERCA

Si ricerca per un lungo affittamento un grandioso locale in Torino, di un'area non minore di 1500 metri, ad uso di officina industriale, situato preferibilmente nell'interno della città; l'area potrebbe essere all'occorrenza ripartita fra piano terreno e primo piano.

Dirigersi alla Banca A. Malvano e Levy, via Cavour, n. 13, piano terreno, Torino.

AFFITTAMENTO

pel San Martino 1864

CASCINA *La Bruna*, in Cumiana, di giornate 96 tra campi, prati, alteni e boschi, con ampio fabbricato civile e rustico.

Dirigersi in Cumiana, al signor geometra Olivero; in Piscina al sig. Ferrero, proprietario del Caffè del Centro; in Torino, alla Tintoria Bo, via della Corte d'Appello, num. 6. 3571

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto previene il commercio che a datare da oggi non riconoscerà più valida qualunque siasi operazione fatta in nome collettivo dal sig. Isidoro Leopoldo Wittmann, e per cui in nulla si rende responsabile verso chi di ragione.

3543 Nicola Deppert.

3434 FALLIMENTO

di Gaveglio Giuseppe, già orologiaro ed orefice, e domiciliato in Torino, via Borgo Nuovo, num. 24, casa Bertinlandi.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 12 corrente mese ha dichiarato il fallimento del suddetto Gaveglio Giuseppe ed emanò l'ordine di apposizione dei sigilli per eseguirsi, già provvisto dal signor giudice della sezione di Borgonuovo di Torino, ha nominato a sindaco provvisorio il signor Augusto Verdun orologiere in Torino, via della Provvidenza, num. 1, ed ha fissato la convocazione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Gaetano Stallo alli 28 del corrente mese, alle ore 2 vespertine, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 14 luglio 1864.

Avv. Mascarola sost. segr.

3548 INIBIZIONE.

Con atto del 14 luglio 1864 dell'usciere Carlo Viraldo, addetto al tribunale di commercio di questa città, ed in esecuzione di sentenza dello stesso tribunale in data 22 giugno 1855, venne il sig. conte Bartolomeo Orsi, già residente in Torino, ed ora di residenza, domicilio e dimora ignoti, ingiunto al pagamento a favore del sig. cavaliere Giovanni Piura, domiciliato in questa città, della complessiva somma di L. 8194 76 fra giorni 5 prossimi, sotto pena degli atti esecutivi.

Torino, li 16 luglio 1864.

Hugues sost. Martini.

3528 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto delli 13 corrente l'usciere Gardois ha notificato nella forma prescritta dall'art. 61 del cod. di proc. la sentenza resa dal signor giudice per la sezione Moncenisio, contro Eugenio Belluomini e Antonio Matteazzi, il primo corrente, che autorizzò a favore della ditta Finzi e Sacerdote la ritenzione del pegno a sue mani seguito previo estimo da persona perita.

Torino, 14 luglio 1864.

Finzi e Sacerdote.

3559 CITAZIONE

L'usciere Ferreri sotto il giorno d'oggi citò Carlo Ceri, già domiciliato in Modena, ed ora d'incerto domicilio, residenza e dimora, per comparire davanti al tribunale di commercio di Torino, alle ore 2 pomeridiane del 26 corrente mese, onde essere provvisto sulla domanda della ditta Geisser Monnet e Comp., pel pagamento di L. 5300 portate da cambiale 15 marzo ultimo.

Torino, 16 luglio 1864.

Belli proc.

3560 CITAZIONE

(art. 61 cod. proc. civ.)

La Società italiana per le strade ferrate meridionali, stabilita in Torino, per atto dell'usciere Galletti del 16 corrente, citò per ogni effetto che di ragione, e per abbondanza il signor Leonardo Sacerdote, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire assieme agli altri interessati, fra giorni 10 avanti l'eccell.ma Corte d'appello di Torino, in via sommaria semplice, per ivi vedersi riparare la sentenza arbitrale delli 8 giugno scorso, proferita nella causa di detta Società e l'impresa costruttrice della ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto, rappresentata dal cav. Ulrico Geisser, mandata eseguirsi col decreto del presidente di questo tribunale di circondario del giorno 10 stesso mese, ed in sua riparazione, rejette le instanze e dimande dei rappresentanti l'impresa, e di questa, vedere accogliere le conclusioni prese a nome della Società appellante, nella cedola tenorizzate, colle spese.

Torino, 16 luglio 1864.

Rodellà p. c.

3562 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto del 15 corrente mese dell'usciere presso la giudicatura Po di Torino, Giuseppe Sapetti, venne sull'instanza di Angela Maria Trinchieri vedova in prime nozze di Giovanni-Michele Antonio Fabaro, ed in oggi di Giovanni Maria Colombo residente in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, notificata al signor Giacomo Fabaro o Fabar, già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza pronunciata in di lui contumacia il 28 scorso giugno dal signor giudice della predetta giudicatura, colla quale venne il medesimo condannato al pagamento a favore dell'Angela Maria Trinchieri vedova Colombo, della proposta pensione ascendente per l'annualità del 1863 e metà quella del corrente 1864 a L. 67 50 da effettuarsi entro il termine di giorni 5 cogli interessi e spese.

Torino, 16 luglio 1864.

Poma sost. proc. dei poveri.

3561 ATTO DI CITAZIONE

Sull'instanza del signor Montel Simone dimorante in Cuneo, l'usciere Guasco Pietro, con atti delli 6 e 12 corrente mese citò a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., il signor Schellino Antonio già residente sulle fini di Cuneo, ed ora di domicilio, residenza e dimora incerti ed ignoti, a comparire nanti il signor giudice del mandamento di Cuneo, all'udienza delli 20 corrente luglio, ore 9 antimeridiane, per ivi prestare la sua assistenza ed autorizzazione alla di lui moglie Lucia Murisasco nella causa contro la medesima ed il di lei fratello Giuseppe Murisasco, promossa dallo stesso Simone Montel.

Cuneo, 13 luglio 1864.

Caus. Beltrand sost. Damillano p. c.

3449 REINCANTO

All'udienza del tribunale del circondario d'Alba del 27 corrente luglio, ore 9 antimeridiane, avrà luogo il reincanto sull'instanza del Domenico Anfosso fu Guglielmo residente a Torino, contro Glorio Giuseppe, e Bartolomeo, padre e figlio, di Montà, Mulusso Gio. Battista, ed Antonio, padre e figlio di Canale, e Almondo Francesca Maria vedova Valzania di Montà, delli stabili posti sulle fini di Montà, nelle regioni Morinaldo, Vareglio della Castagna, Lame Chiavetto, e S. Vito, descritti nel bando venale 4 luglio 1864, ed al prezzo ed alle condizioni ivi spiegate.

Alba, il 10 luglio 1864.

Alerino Briolo proc.

3328 NEL FALLIMENTO

di Giovanni Martini, già negoziante in cotone e sarto, domiciliato in Giaveno.

Il tribunale di circondario di Susa ff. di tribunale di commercio, con sentenza delli 9 luglio volgente, ha fissato l'epoca della cessazione dei pagamenti alli 3 febbraio ultimo scorso.

Susa, li 13 luglio 1864.

Magnago sost. segr.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.